



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **100** del 13/06/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. Sentenza n. 14666/2007 della suprema Corte di Cassazione.





RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

SDL/CST/2017/00010

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, comma 1, lettera a), infatti, dispone che:

"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;"

inoltre, il comma 4, dell'art. 73 cit. dispone: *"Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. 73, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte Suprema di Cassazione.

Ai sensi del comma 4, dell'art. 73 cit., pertanto, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di disegno di legge. Decorso inutilmente tali termini, la legittimità del debito derivante da transazioni esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio si sottolinea che la spesa complessiva di € 1.700,00 per spese legali oltre accessori di legge deriva da sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 14666/2007.

Pertanto, si espone quanto segue:

Il Sig. Caroli Angelo conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Ceglie Messapica la Regione Puglia al fine di sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, del saldo del contributo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 31/91. La Regione Puglia chiedeva in tale procedimento, di essere sollevata dalla propria eventuale obbligazione dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il Giudice di Pace pronunciava sentenza con la quale condannava il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento delle somme richieste dall'istante oltre interessi. Tale sentenza fu impugnata dinanzi al Tribunale di Lecce dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la conseguenza che tale magistratura confermava la sentenza del Giudice di Pace. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, impugnava la predetta sentenza per Cassazione, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato - Sezione di Lecce.

La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rigettava la domanda di rivalsa esercitata dalla Regione Puglia nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali oltre spese prenotate a debito.

L'avvocatura della Regione, con nota AOO/024/4984 del 11.04.2017, invitava la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali a voler provvedere al pagamento della somma di €. 1.700,00 a titolo di spese legali in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.





REGIONE
PUGLIA

3.

Pertanto, bisogna procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e conseguentemente disporre il pagamento delle spese legali oltre accessori di legge pari ad €. 1.700,00.

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue:

per le spese legali e procedurali pari a € 1.700,00 alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

La Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

(Dott.ssa Rosa Fiore)

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari

(Dott. Leonardo Di GIOIA)



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

Sentenza n. 14666/2007 della suprema Corte di Cassazione.

Art. 1

Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 14666/2007 della Corte Suprema di Cassazione del 08.03.2007, dell'importo complessivo di €. 1.700,00 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1, si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come segue:

per le spese legali e procedurali pari a € 1.700,00 alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

